

Art. 20.

20.1

Migliavacca, Gotor, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano

Sopprimere l'articolo.

20.2

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Sopprimere l'articolo.

20.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Sopprimere l'articolo.

20.4

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

20.5

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 82», primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati può disporre» con le seguenti parole: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono».

20.6

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Minzolini

Al comma 1, capoverso «Art. 82», secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, formata in modo da rispecchiare la proporzione della composizione dei propri membri».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

20.7

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Minzolini

Al comma 1, capoverso «Art. 82», secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, formata in modo da rispecchiare la proporzione fra le formazioni organizzate dei membri del Parlamento».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

20.8

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 82», secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi.».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

20.9

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 82», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si procede in ogni caso all'istituzione della Commissione di inchiesta qualora lo richieda una minoranza qualificata di parlamentari, con le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna Camera.».

20.0.1

Bisinella, Bellot, Munerato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Alla sezione II del titolo I della parte seconda della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

”Art. 82-bis.

1. Le nomine effettuate dal Governo alle cariche direttive di enti e di istituzioni pubblici sono immediatamente comunicate al Senato della Repubblica.

Il Senato della Repubblica, in sede di Commissione competente per materia, procede all'audizione dei soggetti nominati dal Governo a una delle cariche di cui al primo comma, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, al fine di valutare la trasparenza delle procedure di selezione e di verificare l'assenza di cause ostative alla nomina, la sussistenza di idonei requisiti di esperienza e di competenza e la mancanza di situazioni di conflitto di interessi.

Le risultanze dell'audizione in sede di Commissione sono oggetto di una relazione che è sottoposta all'Assemblea la quale, nei quindici giorni successivi, può deliberare di non confermare la nomina'».